



**CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI**  
**SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**  
**SEZIONE PENALE**

---

**LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI**  
**SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**  
**Sezione Penale**

**R.G. 09/21 AGI/MAE**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

**DOTT. SALVATORE MARINARO**  
**DOTT. MARIA TERESA LUPINU**  
**DOTT. PLINIA AZZENA**

**PRESIDENTE**  
**CONSIGLIERE**  
**CONSIGLIERE**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

A scioglimento della riserva assunta in data odierna, sentito il Procuratore Generale che ha domandato che “ *la Corte rinvii il procedimento in oggetto fino a quando non diventi irrevocabile la decisione avente ad oggetto l’immunità di cui all’art.9 del Protocollo dell’Unione e fino alla pronunzia della Corte di Giustizia in merito alla domanda pregiudiziale presentata dall’autorità giudiziaria spagnola*” e il difensore che ha concluso in conformità;

richiamato il provvedimento 24.09.24 di convalida dell’arresto del Puigdemont, nella parte in cui si evidenzia che nell’ordinanza del Vice Presidente del Tribunale General dell’Unione in data 30.07.2021 si afferma che:

- a) *il **PUIGDEMONT** gode ancora della immunità prevista dall’art. 9 secondo comma del protocollo n° 7, (che non è stata oggetto di revoca da parte della Spagna) che consente al **PUIGDEMONT**, deputato presso il Parlamento Europeo, di viaggiare liberamente per partecipare alle riunioni dello stesso;*
- b) *il 07.01.2021 le autorità giudiziarie Belghe hanno rifiutato di eseguire un Mandato di Arresto Europeo nei confronti di LLuis Puig i Gordi, anch’egli soggetto a procedimento penale de quo, che a differenza del **PUIGDEMONT** non gode dell’immunità ai sensi del protocollo n° 7 (osservando che*

*l'esecuzione di tale mandato pregiudicherebbe i diritti fondamentali dell'interessato)*

- c) il Tribunale Supremo ha quindi presentato nell'ambito del procedimento di cui sopra, il 09.03.2021, una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE, al fine di accertare, tra l'altro, se la decisione quadro 2002/584 autorizzi l'autorità giudiziaria dell'esecuzione a rifiutare la consegna del ricercato mediante un mandato di arresto europeo sulla base di motivi di rifiuto previsti dal suo diritto nazionale;*
- d) risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che il procedimento penale de quo è stato sospeso da tale domanda e tale sospensione è prevista nelle Raccomandazioni della Corte di Giustizia agli organi giurisdizionali nazionali in relazione all'apertura di un procedimento pregiudiziale le quali, al punto 25, affermano che il deposito di una domanda di pronuncia pregiudiziale comporta la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte di Giustizia;*
- e) poiché la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'esecuzione dei Mandati di Arresto Europei emessi nell'ambito del procedimento penale di cui trattasi, "si può ritenere che la sospensione di tale procedimento comporta la sospensione dell'esecuzione di tali mandati";*

letti gli atti di causa;

rilevato che il mandato d'arresto europeo nei confronti del Puigdemont è stato emesso dall'autorità giudiziaria spagnola per i reati di sedizione (previsto dagli artt.544 e 545 codice penale spagnolo) e di malversazione (previsto dall'art.252 codice penale spagnolo), che secondo il P.G. sarebbero sussumibili nelle fattispecie previste dagli artt. 241 e 314 c.p., viceversa parzialmente contestati dalla Difesa riguardo al delitto di cui all'art.241 c.p. , questione che formerà oggetto di compiuta valutazione all'esito della pronuncia sulla richiesta di consegna;

preso atto delle conclusioni del P.G. e del difensore del Puigdemont si osserva ulteriormente che :

- a) Carles Puigdemont come membro del Parlamento Europeo godeva delle immunità stabilite dall'art. 9 del Protocollo dell'Unione; in particolare quella di cui al primo comma lett. b) che prevede "l'esenzione", nel territorio di ogni Stato membro diverso da quello nazionale, da qualsiasi misura di detenzione e procedimento giudiziario, nonché quella di cui al secondo comma della stessa disposizione che gli riconosce il diritto di circolare liberamente nell'Unione Europea per adempiere al proprio mandato di europarlamentare (immunità questa, come rilevato dal Tribunale Generale, "giuridicamente intatta" in quanto non oggetto di richiesta di revoca);
- b) il Parlamento Europeo in data 9 marzo 2021 ha accolto la richiesta di revoca dell'immunità prevista dall'art. 9 comma primo del Protocollo dell'Unione;
- c) avverso tale decisione il Puigdemont ha proposto ricorso al Tribunale Generale dell'Unione Europea sollecitando anche la sospensione dell'efficacia della decisione impugnata;

- d) il 30 luglio 2021 il Tribunale Generale dell'Unione, con l'ordinanza in atti, ha rigettato l'istanza di sospensione osservando che difetta, allo stato, il presupposto costituito dal pericolo di un danno grave e irreparabile. Sul punto il Tribunale ha testualmente rilevato che “...*finché la Corte di Giustizia non si è pronunciata nella causa C-158/21 Puig Gordi e a., nulla fa pensare che le autorità giudiziarie Belghe o le autorità di un altro Stato membro potrebbero eseguire i mandati d'arresto europei emessi contro i ricorrenti e potrebbero consegnarli alle autorità Spagnole*” (par.56);
- e) la Corte Suprema della Spagna, nell'ambito del procedimento penale di cui trattasi, ha proposto il 9 marzo 2021 alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, “al fine di accertare tra l'altro se la decisione quadro 2002/584 autorizzi l'Autorità Giudiziaria dell'esecuzione a rifiutare la consegna del ricercato mediante un mandato d'arresto europeo sulla base di motivi di rifiuto previsti dal suo diritto nazionale, ma che non sono specificati come tali in tale decisione quadro”;
- f) sul punto il Tribunale Generale, nell'ordinanza richiamata, ha rilevato inoltre che la presentazione di tale domanda comporta “*la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronunzia della Corte di Giustizia*” che, riguardando “*l'esecuzione dei mandati d'arresto europei emessi nell'ambito del procedimento penale di cui trattasi, si può ritenere che la sospensione di tale procedimento comporti la sospensione dell'esecuzione di detti mandati*”;

ritenuto che essendo tuttora pendenti i giudizi sulla richiesta di annullamento della revoca dell'immunità davanti al Tribunale Generale dell'Unione e sulla domanda pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia, rilevanti - per quanto evidenziato dal Procuratore Generale - anche nel presente procedimento (posto che si sollecita, da parte della Spagna, l'interpretazione della Corte di Giustizia sulla possibilità che, in base alla decisione quadro 2002/584/GAI, l'A.G. richiama l'esecuzione del MAE possa rifiutare la consegna sulla base di motivi di rigetto ulteriori previsti dal suo diritto nazionale o della contestazione della competenza dell'A.G. emittente ad emanare il MAE);

considerato, pertanto, che le conformi conclusioni delle parti meritano accoglimento, per cui deve disporsi la sospensione del presente procedimento fino alle decisioni aventi ad oggetto gli aspetti sopra evidenziati;

### **P.Q.M.**

v. gli art. 17 L. 22.04.2005 n. 69 e succ. mod., 20 decisione quadro 2002/584/GAI,

### **sospende**

il presente procedimento e ne differisce la definizione fino all'irrevocabilità delle decisioni aventi ad oggetto l'immunità di cui all'art. 9 del protocollo dell'Unione e

fino alla pronuncia della Corte di Giustizia in merito alla domanda pregiudiziale presentata dall'Autorità Giudiziaria Spagnola.

Manda alla cancelleria per tutti i compiti di legge,

SASSARI 04 ottobre 2021

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**  
(Dott.ssa Plinia Azzena)



**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Salvatore Marinaro)



DEPOSITATO IN UDIENZA

IL 4/10/2021

IL CANCELLIERE

